



**COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**Relazione tecnica a supporto della
Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 D.Lgs 175 del 2016)**

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26 marzo 2015 e successiva verifica attuativa dei risultati con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 23 marzo 2016. Si evidenzia che all'esito del suindicato piano di razionalizzazione il Comune di Roccamena ha partecipazione in tre società, in particolare partecipa a:

Denominazione	Tipo di partecipazione	Servizi erogati	Percentuale della partecipazione
ALTO BELICE AMBIENTE SpA (società fallita)	Diretta	Raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani	1,49 %
SOCIETA' PER LA REGOLAMNETAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROV. OVEST SCPA (SRR)	diretta	Regolamentazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti	1%
ALTO BELICE CORLEONESE SRL	Diretta	Promozione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali, azioni di promozione del sistema territoriale, studi per lo sviluppo locale	5%
GAL TERRE NORMANNE	Diretta	perseguire lo sviluppo rurale del territorio attraverso	€ 1.000

		azioni di partenariato con tutti gli attori locali, cui viene garantito un corretto funzionamento, per valorizzare il patrimonio naturale e culturale, potenziare l'ambiente economico del territorio al fine di contribuire a creare posti di lavoro e per un miglioramento complessivo della capacità organizzativa degli imprenditori locali. Il Consorzio GAL Terre Normanne è la forma istituzionale giuridica, amministrativa, politica di attuazione e di gestione di Programma di Iniziativa Comunitaria nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea PSR 2007-2013 ASSE IV Approccio Leader, rappresentando una agenzia di sviluppo territoriale.	
CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITÀ	Diretta	Politiche sul territorio per lo sviluppo locale e/o del programma di iniziativa comunitaria Leader	€ 1.000

Il Piano operativo e la successiva relazione prendevano atto della necessaria partecipazione del comune di Roccamena, in quanto imposta dalla legge, nelle società **Alto Belice Ambiente SpA** e nella **Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo prov. Ovest SCPA (SRR)**, precisando che a seguito del fallimento dell'**Alto Belice Ambiente SpA**, i servizi di competenza sono in procinto di essere affidati ai sensi della LR 09/2010 nell'ambito della **Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo prov. Ovest SCPA (SRR)**.

Con riferimento alla partecipazione nella società Alto Belice Corleonese SRL, GAL Terre Normanne e Consorzio Sviluppo e Legalità il Piano 2015, confermato nel 2016, e la relazione tecnica prevedevano il mantenimento.

La partecipazione nelle predette società è stata ritenuta indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente. Trattasi infatti di società e consorzi che rivolgono la loro attività di supporto agli enti soci in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti.

Con riferimento all'**Alto Belice Corleonese s.r.l.**, al **GAL Terre Normanne** e al **Consorzio Sviluppo e Legalità** come già precisato nel Piano 2015, trattandosi di micropartecipazioni non è stato previsto alcun intervento di razionalizzazione.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta. Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "*servizio pubblico locale di rilevanza economica*", ma solo quella di "*servizio di interesse economico generale*" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "*contenuto omologo*".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "*qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato*";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "*fini sociali*") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di società strumentale, come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa*

disciplina nazionale di recepimento”, deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: “*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*”, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell’esclusività dell’oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l’obbligo dell’ “*oggetto sociale esclusivo*” non va inteso nel senso che sono vietate le società “*multiutilities*”, cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall’Antitrust che nell’esercizio dell’attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all’art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

2. - Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo e le precedenti determinazioni dell'Ente, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

Il Comune di Roccamena con deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 26 marzo 2015, di immediata esecuzione, ha proceduto all'esame e all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Il piano è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente” – ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e s.m.i. e trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – con nota prot. n. 26.03.2015 prot. 2308. Il Comune di Roccamena nel piano approvato ha individuato n. 4 società partecipate direttamente:

- società n.1 “**Società Alto Belice Ambiente SPA**”
- società n. 2 “**Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-provincia ovest SCPA – (SRR)**”.
- società n.3 “**Alto Belice Corleonese SRL**”.
- società n.4 “**Gal Terre Normanne**”.

Per tutte le società il piano conferma la volontà del Comune di Roccamena di mantenerne la partecipazione.

Occorre premettere che nell'ambito delle quattro società detenute dall'Ente, le prime due sono società che le norme in materia di ciclo di rifiuti, a livello nazionale e regionale, considerano obbligatorie per il Comune.

Trattandosi di società previste per la gestione di servizi pubblici essenziali a livello di ambito territoriale ottimale, l'analisi metterà in evidenza l'obbligo di adesione del Comune alle predette forme societarie.

Come infatti riferito dalla Corte dei Conti nella deliberazione 61/2016/INPR, in tali ipotesi l'assenza di spazio valutativo e quindi di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi di partecipazione, costituisce un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della sezione regionale.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'**art. 24 D. Lgs. 175 del 2016** riferirà per ciascuna delle società partecipate i dati di carattere tecnico in possesso dell'amministrazione, che siano funzionali alla valutazione condotta dall'Ente in ordine alla revisione degli *assets* societari sulla base dei requisiti previsti dal legislatore per il mantenimento delle partecipazioni societarie, che di seguito si riportano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

A tal fine si rappresenta che in data 31/07/2017 con nota prot. n. 5335 sono stati richiesti i dati per la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente” e con successiva nota prot n. 5955 del 30/09/2017 sono stati richiesti alle Società partecipate, ulteriori dati ai fini della predisposizione della presente.

Con nota acquisita al protocollo del Comune n. 6801 del 21/09/2017 è pervenuto riscontro da “Alto Belice Corleonese”.

Con nota acquisita al protocollo del Comune n. 5924 del 29/08/2017 è pervenuto riscontro dal Gal “Terre Normanne”.

Con nota acquisita al protocollo del Comune n. 6321 del 12/09/2017 è pervenuto riscontro da "S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.c.p.a."

Si segnala che stante la limitata misura delle partecipazioni del Comune di Roccamena nelle suddette società, nell'ambito della politica di contenimento dei costi di funzionamento, la funzione dell'Ente potrà essere solo propositiva e di impulso, non certo determinante, trattandosi di azioni che necessitano di essere programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci.

Ciò posto, lo scopo della relazione è quello di supportare gli organi di amministrazione attiva dell'Ente, ad assumere decisioni in materia, legittime all'interno degli spazi di programmazione loro riservati.

Le Amministrazioni locali infatti sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato.

Questo processo salvaguarda *il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica socia, ai sensi di quanto previsto dai c. 27 – 29 dell'art. 3 della L.244/2007.*

A tal fine la presente relazione tecnica sarà trasmessa al Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione, nel rispetto delle prerogative di questo organo collegiale.

2.1. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

Per ogni società detenuta dal Comune di Roccamena, si riportano i dati anagrafici ed economico finanziari principali che consentano di ricostruire le partecipazioni societarie sulla base di quanto già indicato nel piano operativo di razionalizzazione dell'Ente.

SOCIETÀ N.1	
" ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A."	
DATI ANAGRAFICI	
FORMA GIURIDICA	Società per Azioni Società a totale partecipazione pubblica locale
CODICE FISCALE E PI	05163260820
DATA DI COSTITUZIONE	30/12/2002
NUMERO REA CC.I.AA. PALERMO:	PA – 239115
CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE ALL' ATTO DELLA COSTITUZIONE	€ 100.000,00
STATO ATTUALE	fallita
OGGETTO SOCIALE	gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
ATTIVITÀ SVOLTE	Raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani.
DELIBERA EX ART. 3 COMMA 28 L. 244/2007	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 19.12.2002
SOCIETÀ' QUOTATA	NO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1.49 %(VALORE EURO 1.490.00)
ENTE CONTROLLANTE	NESSUNO
ALTRI SOCI	Comuni di: Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani,

	Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Altofonte, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela - Provincia regionale di Palermo		
Modalità di esercizio del controllo analogo	Non è stato adottato		
SCADENZA AFFIDAMENTO	La società è in stato di fallimento		
FATTURATO REALIZZATO IN FAVORE DELL'ENTE	Bilanci non approvati		
NUMERO DIPENDENTI	276 (licenziati a causa del fallimento)		
NUMERO AMMINISTRATORI	1 CURATORE FALLIMENTARE		
COMPENSI AMMINISTRATORI	NON DETRMINABILE		
DATI ECONOMICI – FINANZIARI			
PARAMETRO	2014	2015	2016
Utile / Perdita di Esercizio	Dati non pervenuti	Dati non pervenuti	Dati non pervenuti
Patrimonio Netto	Dati non pervenuti	Dati non pervenuti	Dati non pervenuti

SOCIETÀ N.2	
“SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA –(SRR)”	
DATI ANAGRAFICI	
FORMA GIURIDICA	Società Consortile per Azioni
CODICE FISCALE E PI	06253820820
DATA DI COSTITUZIONE	18/12/2013
NUMERO REA CC.I.AA. PALERMO:	
CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE ALL' ATTO DELLA COSTITUZIONE	€ 120.000,00
STATO ATTUALE	In attività
OGGETTO SOCIALE	gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
ATTIVITÀ SVOLTE	Regolamentazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
DELIBERA EX ART. 3 COMMA 28 L. 244/2007	DELIEBRA COMMISSARIALE N. 1 DEL 24.09.2012
SOCIETA' QUOTATA	NO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1%
ENTE CONTROLLANTE	NESSUNO
ALTRI SOCI	Comuni di: BISACQUINO, CAMPOFIORITO, CAMPOREALE, CASTRONOVO DI SICILIA, CHIUSA SCLAFANI, CORLEONE, GIULIANA, LERCARA FRIDDI, MARINEO, MISILMERI, MONREALE, PALAZZO ADRIANO, PINA DEGLI ALBANESI, PRIZZI, ROCCAPALUMBA, SAN CIPIRELLO, SAN GIUSEPPE JATO, SANTA CRISTINA GELA, VICARI, CONTESSA ENTELLINA, GODRANO E PROVINCIA DI PALERMO

Modalità di esercizio del controllo analogo	Non è stato adottato		
SCADENZA AFFIDAMENTO	31/12/2030		
FATTURATO REALIZZATO IN FAVORE DELL'ENTE	€ 0,00		
NUMERO DIPENDNETI	0		
NUMERO AMMINISTRATORI	3		
COMPENSI AMMINISTRATORI	€ 0,00		
DATI ECONOMICI – FINANZIARI			
PARAMETRO	2014	2015	2016
Utile / Perdita di Esercizio	€ 0	€ 0,00	€ 0,00
Fatturato	144.049,00	21.227,00	20.976,00

SOCIETÀ N.3	
"ALTO BELICE CORLEONESE S.R.L."	
DATI ANAGRAFICI	
FORMA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata a partecipazione interamente pubblica
CODICE FISCALE E PI	04658630829
DATA DI COSTITUZIONE	28/07/1998
NUMERO REA CC.I.AA. PALERMO:	
CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE ALL' ATTO DELLA COSTITUZIONE	€ 3.600,00
STATO ATTUALE	In attività
OGGETTO SOCIALE	Agenzia di Sviluppo Locale e Società di gestione dell'omonimo Patto Territoriale per l'Occupazione
ATTIVITÀ SVOLTE	Promozione programmi di realizzazione opere infrastrutturali, azioni di promozione del sistema territoriale, studi per lo sviluppo locale
DELIBERA EX ART. 3 COMMA 28 L. 244/2007	DELIBERAZIONE DEL CC N. 34 DEL 16.07.1998
SOCIETA' QUOTATA	NO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	5% (valore Euro 544,64)
ENTE CONTROLLANTE	NESSUNO
ALTRI SOCI	Comuni di: Altofonte, Belmonte Mezzagno, Bisacquino Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Monreale, Piana degli Albanesi, Prizzi, Altofonte, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Villafrati
Modalità di esercizio del controllo analogo	Non è stato adottato
SCADENZA AFFIDAMENTO	31/12/2050
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	€ 16.948
NUMERO DIPENDNETI	0

NUMERO AMMINISTRATORI	3		
COMPENSI AMMINISTRATORI	€ 0,00		
DATI ECONOMICI – FINANZIARI			
PARAMETRO	2013	2014	2015
Utile / Perdita di Esercizio	-43.309,15	+ € 1.909,00	+ € 3.067,23
Patrimonio Netto	+ € 55.702,00	+ € 70.193,00	Dato non pervenuto

SOCIETÀ N.4	
”GAL TERRE NORMANNE”	
DATI ANAGRAFICI	
FORMA GIURIDICA	Consorzio volontario con attività esterna ai sensi degli Artt. 2602 e ss del Codice Civile
PARTITA IVA cod. fiscale	05833220824
DATA DI COSTITUZIONE	06/07/2009
NUMERO REA CC.IAA. PALERMO:	
CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE ALL’ATTO DELLA COSTITUZIONE	€ 18.000,00
STATO ATTUALE	In attività
OGGETTO SOCIALE	Il Consorzio si propone di: perseguire lo sviluppo rurale del territorio attraverso azioni di partenariato con tutti gli attori locali, cui viene garantito un corretto funzionamento, per valorizzare il patrimonio naturale e culturale, potenziare l’ambiente economico del territorio al fine di contribuire a creare posti di lavoro e per un miglioramento complessivo della capacità organizzativa degli imprenditori locali. Il Consorzio GAL Terre Normanne è la forma istituzionale giuridica, amministrativa, politica di attuazione e di gestione di Programma di Iniziativa Comunitaria nell’ambito della programmazione dell’Unione Europea PSR 2007-2013 ASSE IV Approccio Leader, rappresentando una agenzia di sviluppo territoriale
ATTIVITÀ SVOLTE	
DELIBERA EX ART. 3 COMMA 28 L. 244/2007	
SOCIETÀ’ QUOTATA	NO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	€ 1.000,00
ENTE CONTROLLANTE	NESSUNO
ALTRI SOCI	Comune di Belmonte Mezzagno, Comune di Campofiorito, Comune di Carini, Comune di Cefalà Diana, Comune di Corleone, Comune di Giardinello, Comune di Godrano, Comune di

	Marineo, Comune di Monreale, Comune di Montelepre, Comune di Piana Degli Albanesi, Comune di Roccamena, Comune di San Cipirello, Comune di San Giuseppe Jato, Comune di Santa Cristina Gela, Comune di Torretta, Consorzio di Bonifica 2 Palermo, Consorzio Sviluppo e Legalità, CRES, DITRA, DPCE, ESA, Istituto Sperimentale Zootecnico – Palermo, Provincia Regionale di Palermo, Unione dei Comuni “BESA”, Unione dei Comuni dall’Eleuterio a Roccabusambra, CIEM, CINFAI, Istituto della Vite e del Vino, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. MIRRI.		
Modalità di esercizio del controllo analogo	Non è stato adottato		
SCADENZA AFFIDAMENTO	31/12/2050		
FATTURATO REALIZZATO IN FAVORE DELL’ENTE	0		
NUMERO DIPENDNETI	0		
NUMERO AMMINISTRATORI	3		
COMPENSI AMMINISTRATORI	€ 0,00		
DATI ECONOMICI – FINANZIARI			
PARAMETRO	2014	2015	2016
Utile / Perdita di Esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Patrimonio Netto	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)

SOCIETÀ N.5 ”CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITÀ ”	
DATI ANAGRAFICI	
FORMA GIURIDICA	Consorzio
CODICE FISCALE	97167100821
DATA DI COSTITUZIONE	12/07/2002
NUMERO REA CC.I.AA. PALERMO:	
CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE ALL’ATTO DELLA COSTITUZIONE	
STATO ATTUALE	In attività
OGGETTO SOCIALE	Politiche sul territorio per lo sviluppo locale e/o

	del programma di iniziativa comunitaria Leader		
ATTIVITÀ SVOLTE	Politiche sul territorio per lo sviluppo locale e/o del programma di iniziativa comunitaria Leader		
DELIBERA EX ART. 3 COMMA 28 L. 244/2007			
SOCIETÀ QUOTATA	NO		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	€ 1.000,00		
ENTE CONTROLLANTE	NESSUNO		
ALTRI SOCI	Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato		
Modalità di esercizio del controllo analogo			
SCADENZA AFFIDAMENTO			
FATTURATO REALIZZATO IN FAVORE DELL'ENTE			
NUMERO DIPENDENTI			
NUMERO AMMINISTRATORI			
COMPENSI AMMINISTRATORI	€ 0,00		
DATI ECONOMICI – FINANZIARI			
PARAMETRO	2014	2015	2016
Utile / Perdita di Esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Patrimonio Netto	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)	Dati non desumibili (Bilancio non approvato)

3. CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

L'analisi sui criteri di valutazione fondanti la scelta del mantenimento delle predette partecipazioni societarie deve necessariamente essere condotta diversamente per le società n. 1 e n. 2., Alto Belice Ambiente S.p.A e Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-provincia ovest SCPA –(SRR) la cui partecipazione è obbligatoria ai sensi rispettivamente del D. Lgs n. 22 del 5.2.1997 e successivi Decreti regionali Commissariali e della L.R. 9/2010.

La società **Alto Belice Ambiente S.p.A.** (società n. 1) è stata dichiarata fallita e i servizi di competenza sono in procinto di essere affidati ai sensi della L.R. 09/10 nell'ambito della **Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-provincia ovest SCPA – (SRR)**” (società n. 2) di cui *infra*.

Con riferimento all'“**Alto Belice Corleonese S.R.L.**” (società n. 3) l'analisi dovrà necessariamente essere condotta sulle valutazioni “di merito” che, nel rispetto delle norme di legge, giustificano la partecipazione societaria volontaria da parte dell'Ente. La società si è costituita quale soggetto di intermediazione locale (S.I.L.) per l'attuazione del Patto Territoriale per l'Occupazione “Alto Belice Corleonese”.

La società ha per oggetto l'attuazione, la gestione, la sorveglianza, la diffusione e la promozione delle attività del patto territoriale per l'Occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti al Patto.

La partecipazione nelle prime due società è invece obbligatoria in quanto deriva dai modelli adottati dal legislatore regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani. Le notizie rilevanti per le predette società, vengono dunque in prosieguo riferite, ferma restando l'assenza di spazi valutativi in quanto trattasi di partecipazioni per la gestione di un servizio pubblico essenziale – smaltimento dei rifiuti – in ambito territoriale ottimale individuato da disposizioni legislative.

Con riferimento al Gal “Terre Normanne”, il consorzio ex art. 2602 e ss. c.c. si propone di: perseguire lo sviluppo rurale del territorio attraverso azioni di partenariato con tutti gli attori locali, cui viene garantito un corretto funzionamento, per valorizzare il patrimonio naturale e culturale, potenziare l'ambiente economico del territorio al fine di contribuire a creare posti di lavoro e per un miglioramento complessivo della capacità organizzativa degli imprenditori locali. Il Consorzio GAL Terre Normanne è la forma istituzionale giuridica, amministrativa, politica di attuazione e di gestione di Programma di Iniziativa Comunitaria nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea PSR 2007-2013 ASSE IV Approccio Leader, rappresentando una agenzia di sviluppo territoriale. I GAL, Gruppi di Azione Locale, sono organismi intermedi rappresentativi degli interessi collettivi delle aree di competenza, investiti di una missione pubblica e responsabili dell'attuazione di programmi integrati che operano quali agenzie di sviluppo, in applicazione del principio di sussidiarietà, attraverso il più ampio decentramento nella gestione di Fondi strutturali. Nella programmazione 2007-2013, i GAL sono soggetti preposti all'attuazione degli Assi III «Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale» e IV «Attuazione dell'Approccio Leader» del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia attraverso un approccio integrato di tipo bottom up e multisettoriale. L'approccio Leader si attua, per quanto riguarda la diversificazione dell'economia rurale, attraverso le seguenti Misure dell'Asse III: 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle micro-imprese”, la Misura 313 “incentivazione alle attività turistiche”. Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali sono sostenuti attraverso le Misure 321, 322 e 323 riguardanti rispettivamente i servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, lo sviluppo ed il rinnovamento dei villaggi e la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale. In merito all'attuazione di strategie di sviluppo locale, la promozione e il miglioramento della qualità della vita/diversificazione, la cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale, l'approccio Leader si realizza tramite l'Asse IV del PSR, Misure 413 e 421, mentre la gestione dei Gruppi di Azione Locale avviene attraverso la Misura 431. Parte della mission dell'Associazione, stanti gli attuali protocolli previsti dall'U.E. per l'accesso a determinati fondi comunitari, non può attualmente essere svolta autonomamente dal Comune. La partecipazione al Gal “Terre Normanne” va pertanto mantenuta. Lo statuto dell'Associazione non prevede una partecipazione di natura economica da parte dei soci pubblici. L'art. 7 comma 3 punto 4 dello statuto dell'Associazione stabilisce peraltro che “le entrate sono costituite da eventuali contributi straordinari, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere dell'Assemblea”. Il Consiglio Direttivo del 3.10.2014 ha impegnato i soci pubblici, con votazione unanime, a sostenere le spese derivanti dal contratto di subaffitto della ex sede legale dell'Associazione. Nessun contributo è stato al momento erogato.

CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITÀ: Il Consorzio Sviluppo e Legalità è sorto il 30 maggio 2000, su iniziativa della Prefettura di Palermo, allo scopo di consentire a otto Comuni della Provincia di Palermo (Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato) di amministrare in forma associata e per finalità sociali i beni confiscati alla criminalità organizzata. Obiettivo principale del Consorzio Sviluppo e Legalità è quello di sfidare concretamente la criminalità organizzata, contribuendo a modificare, in chiave positiva, l'assetto produttivo delle aree dei Comuni coinvolti facendo nascere da terreni improduttivi confiscati ai mafiosi una opportunità di sviluppo e di lavoro per giovani disoccupati.

La partecipazione va mantenuta. Il Consorzio svolge un servizio pubblico che persegue fini istituzionali di notevole rilevanza sociale. Le finalità indicate nello statuto del Consorzio, difficilmente potrebbero, peraltro, essere perseguite autonomamente dal Comune.

3.1.Criteri di valutazione per il mantenimento della partecipazione nelle società obbligatorie operanti nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani .

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

Con riferimento alla **Società Alto Belice Ambiente** e alla **S.R.R. per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti**, i servizi da esse resi derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati e realizzati dal singolo Comune. Per la gestione in house il piano di intervento dell'ARO (approvato con DDG n. 2296 del 11/12/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità) individua le motivazioni di convenienza per non andare sul mercato. Non si realizza commistione di servizi strumentali e Servizi pubblici locali. L'adesione alla S.R.R. per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ATO n. 14 - Palermo Provincia OVEST è avvenuta ad opera di un Commissario *ad acta*, con i poteri del Consiglio Comunale, giusto decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.1542 del 03/09/2012. La SRR è titolare dell'attività di cui agli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'articolo 15 della medesima legge.

Entrambe le partecipazioni societarie proprio in quanto esplicazione di un obbligo di legge sono coerenti con le finalità dell'amministrazione.

I servizi di competenza della SRR non sono stati messi in atto.

Ciò ha determinato la decadenza dei rappresentanti degli enti locali soci negli organi dell'S.R.R. "Palermo Ovest" e la contestuale nomina del Commissario Straordinario, avvenuta con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017. L'inerzia determinatasi in esito alla inattività della S.R.R. ha causato la prosecuzione, in situazione di emergenza, del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Infatti, gli Enti soci hanno continuato a gestire in proprio il ciclo integrato dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del d. lgs n. 152/2006 e, scaduti i due anni di gestione eccezionale consentiti dal testo unico ambientale, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000. È obbligo dello scrivente segnalare che, così come previsto per la gestione del Servizio Idrico Integrato, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti deve essere fatta dalla S.R.R., pertanto, è onere degli organi della società – e nel loro seno dei rappresentanti degli enti soci – adottare gli atti necessari a rendere possibile tale gestione con l'attribuzione delle risorse necessarie.

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

La **Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-provincia ovest SCPA – (SRR)** presenta un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (tre amministratori a fronte di nessun dipendente).

L'analisi di questo criterio, che impone di considerare congrue le partecipazioni che presentano un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti o quelle nelle quali l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti, non può ad oggi essere condotta dal momento che la società è in fase di start-up. La sua costituzione e la sua esistenza sono previste come obbligatorie dalla Legge reg.le 09/2010 e ss.mm.ii. e dalla disposizione di attuazione.

Con riferimento alla predetta società occorre inoltre tenere in considerazione gli accordi vigenti a livello regionale per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Occorre fare riferimento al comma 28 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa. A seguito del fallimento dell'ATO i servizi di gestione ambientale da

essa svolti a favore dei comuni aderenti verranno regolamentati dalla SRR. Conseguentemente inizierà la gestione da parte della nuova società - con riferimento al perimetro dell'Ambito di Palermo 14 ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 9/2010 e s.m.i., approvato con D.D.G. n. 2296 del 11.12.2013 dell'Assessorato Regionale delle Energia e dei servizi di Pubblica Utilità.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

Questo criterio non si verifica per le partecipate del Comune di Roccamena nel campo del ciclo integrato dei rifiuti.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Per quanto riguarda l'ATO l'omessa approvazione del bilancio in ciascun esercizio del triennio 2012-2014, non consente alcuna analisi di carattere economico-patrimoniale. La società è in stato di fallimento e, per altro, era già in stato di liquidazione, atteso che la gestione del servizio integrato dei rifiuti dovrà avvenire ai sensi della Legge reg.le 09/2010 e ss.mm.ii. tramite SRR.

Si consideri inoltre che le partecipazioni del Comune di Roccamena in queste società sono limitate; occorre che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate, solo propositiva e di impulso, non certo determinante.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Alto Belice Ambiente S.p.A. è stata dichiarata fallita con Decreto n.226/2014 del 22/12/2014 del Tribunale di Palermo, pertanto, non esiste la possibilità di azioni di razionalizzazione ai sensi della normativa di cui trattasi.

La Società per la Regolamentazione del Servizio gestione dei rifiuti (SRR) - Palermo è a partecipazione obbligatoria ed i servizi di sua competenza sono in fase di avvio.

Ai sensi della legge reg.le 09/10, ogni valutazione in merito ad eventuali misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi potrà essere effettuata allorquando giunga alla fase di piena operatività. Inoltre, l'esiguità della partecipazione rende necessario il coinvolgimento degli altri Comuni soci non potendo sussistere misure di razionalizzazione nella disponibilità del solo comune di Roccamena.

L'Alto Belice Corleonese S.r.l., pur rilevando la non brillante performance risultante dai documenti di bilancio, e la sovrapposizione di competenze con il GAL TERRE NORMANNE. Le finalità indicate nello statuto del Consorzio, difficilmente potrebbero, peraltro, essere perseguite autonomamente dal Comune, e pertanto la partecipazione va mantenuta.

Il Gal "Terre Normanne persegue lo sviluppo rurale del territorio attraverso azioni di partenariato con tutti gli attori locali, cui viene garantito un corretto funzionamento, per valorizzare il patrimonio naturale e culturale, potenziare l'ambiente economico del territorio al fine di contribuire a creare posti di lavoro e per un miglioramento complessivo della capacità organizzativa degli imprenditori locali. Le finalità indicate nello statuto del GAL, difficilmente potrebbero essere perseguite autonomamente dal Comune e pertanto la partecipazione va mantenuta.

CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITÀ il Consorzio svolge un servizio pubblico che persegue fini istituzionali di notevole rilevanza sociale. Le finalità indicate nello statuto del Consorzio, difficilmente potrebbero, peraltro, essere perseguite autonomamente dal Comune, e pertanto la partecipazione va mantenuta.